

dott. comm.
MASSIMO MOSCATELLI
moscatelli@riparto.it

dott. comm.
SALVATORE CUCCA
scucca@riparto.it

dott. comm.
FRANCESCO NESCI
fnesci@riparto.it

dott. comm.
MARIO MASTROMARINO
mmastromarino@riparto.it

ragioniera
STELLA FRACASSI
sfracassi@moscatellirn.it

dott. comm.
OLIVER MANZI
omanzi@riparto.it

dott. comm.
MIRIAM INIGO
minigo@riparto.it

dott.ssa
ANGELICA FIGLIUOLO
afigliuolo@riparto.it

dott.
STEFANO MOSCHETTA
smoschetta@riparto.it

Studio di Bologna
via San Vitale 40/3/a
40125 - Bologna
tel. 051.273667
codice fiscale 01831031206

e-mail:
studiomoscatelli@riparto.it
sito:
www.moscatellicommercialisti.com

Studio di Rimini
via A. Serpieri, n. 37
47921 - Rimini
tel. 0541.780046

Nota informativa n. 4/2024

Premessa:

La presente nota informativa è dedicata all'esame sintetico di alcune importanti novità introdotte con recenti interventi normativi.

INDICE

1	Novità in materia di IRPEF (D. lgs n. 216 del 30.12.2023)	2
2	Decreto milleproroghe (DL n. 215 del 30.12.2023)	2
3	Decreto salva superbonus (DL n. 212 del 29.12.2023)	3
4	Novità IVA	4

1) RIFORMA ALIQUOTE IRPEF

- **Riforma aliquote IRPEF**

L'art. 1 co. 1 del D. Lgs. 216/2023 riduce da quattro a tre, per il solo periodo d'imposta 2024, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR.

A partire dal periodo d'imposta 2024, l'IRPEF viene determinata applicando le seguenti aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito:

SCAGLIONI 2023	aliquota	SCAGLIONI 2024	aliquota
a) fino a euro 15.000	23%	a) fino a euro 28.000	23%
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25%	b) oltre 28.001 euro e fino a 50.000 euro	35%
c) oltre 28.001 euro e fino a 50.000 euro	35%	c) oltre 50.001 euro	43%
d) oltre 50.001 euro	43%		

Viene quindi modificata la fascia di reddito da 15.000 a 28.000 eliminando l'aliquota del 25%.

- **Detrazioni redditi di lavoro dipendente**

Per il solo periodo d'imposta 2024 è previsto l'aumento da 1.880,00 euro a 1.955,00 euro della detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro, di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR.

2) DECRETO MILLEPROROGHE

All'interno del "Decreto Milleproroghe", sono state introdotte una serie di disposizioni urgenti in materia di termini normativi tra cui:

- **il divieto di emissione della fattura elettronica per gli operatori sanitari** sino al 31 dicembre 2024;
- è stata disposta la **proroga di 1 anno** per il termine di notifica degli atti di recupero relativi agli **Aiuti di Stato o "de minimis"** in scadenza nel periodo 31.12.2023 - 30.6.2024. Tale disposizione è finalizzata a garantire il **recupero delle somme relative agli aiuti di Stato** e agli **aiuti de minimis** non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi presentata del contribuente e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione.

3) DECRETO SALVA SUPERBONUS

Il D.L. 212/2023 pubblicato in G.U. n°302 del 29/12/2023 (“Decreto Salva Superbonus”) introduce alcune novità in tema di superbonus ed altri bonus edilizi.

- **Clausola salvaguardia detrazione 110% per SAL e lavori non terminati**

È stato stabilito che per gli interventi superbonus per i quali è stata esercitata l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito in relazione ai singoli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti saranno riconosciute anche in caso di mancata ultimazione dei lavori. Ciò vale anche se non viene soddisfatto il requisito del miglioramento di due classi energetiche. Resta fermo il necessario rispetto degli ulteriori requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

- **Contributo per soggetti con “reddito di riferimento” fino a € 15.000**

- Per le persone fisiche che hanno effettuato interventi di cui all'art. 119 co. 8-*bis* primo periodo del DL 34/2020 e che non hanno ultimato i lavori entro il 31.12.2023 è prevista l'erogazione di un contributo specifico qualora congiuntamente sostengono spese per tali interventi tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024;
- hanno raggiunto entro il 31.12.2023 uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%;
- hanno un reddito “di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro (determinato ex art. 119 co. 8-*bis*.1 del DL 34/2020).

- **Blocco delle opzioni interventi in zone sismiche**

L'art. 2 co. 1 del DL 212/2023 dispone che l'esclusione dal blocco delle opzioni ex art. 2 co. 2 lett. c) secondo periodo del DL 11/2023, per gli interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo edilizio in data antecedente al 30.12.2023 (entrata in vigore del DL 212/2023).

- **Assicurazione per immobili danneggiati dal sisma**

Per i contribuenti che beneficiano del superbonus per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici ex art. 119 co. 8-*ter* del DL 34/2020, viene introdotto l'obbligo di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori agevolati con superbonus, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

- **Modifica detrazione 75% eliminazione barriere architettoniche**

Viene infine rivista la disciplina del bonus barriere architettoniche restringendo la tipologia di interventi che possono beneficiare della detrazione al 75%.

In particolare, per effetto delle novità introdotte, il bonus spetta per i soli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”.

Pertanto il bonus non è più applicabile alle spese aventi per oggetto ad esempio infissi, pavimenti, servizi igienici nel rispetto dei criteri indicati dal decreto 236/1989.

Viene inoltre previsto che il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche dovrà “risultare da apposita asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati” e che i pagamenti delle spese agevolate dovrà avvenire con “bonifico parlante”.

Da gennaio 2024 anche per questi interventi non si potrà optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ad eccezione delle spese sostenute:

- da condomini per lavori su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- da persone fisiche relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile, abbia un reddito non superiore a 15mila euro in base al quoziente familiare e stia facendo lavori sulla sua abitazione principale. Se nel nucleo familiare è presente «un soggetto in condizioni di disabilità accertata», non si applica il requisito reddituale.

È prevista, infine, una clausola di salvaguardia, quindi con applicazione delle vecchie regole, qualora la richiesta del titolo abilitativo sia antecedente alla data di entrata in vigore del DL 212/2023 mentre per gli interventi in “edilizia libera” quando siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo..

4) **NOVITA' IVA**

- **Contrasto all'apertura di partite IVA “fittizie”**

Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall'ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.

Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

- **Aliquota IVA prodotti per l'igiene femminile e prodotti per l'infanzia**

È previsto un aggiornamento delle aliquote IVA applicabili a determinate categorie di prodotti. In particolare:

Tabella di Sintesi Aliquote IVA

	Aliquote fino al 31.12.2023	Aliquote IVA dal 1.1.2024
Prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile ne coppette mestruali	5%	10%
Latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto	5%	10%
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00)	5%	10%
Pannolini per bambini	5%	10%
Seggiolini	5%	22%

- **Aliquota IVA pellet**

È stata approvata una riduzione dell'IVA applicabile alla vendita di pellet, che passa dal 22% al 10%, estendendo questa agevolazione anche ai mesi di gennaio e febbraio 2024 (così come per il 2023).

- **Sgravio IVA per il tax free shopping**

Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, è stata abbassata la **soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA previsto per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extracomunitari (c.d. tax free shopping)**. La nuova soglia è stata fissata a 70 euro rispetto ai precedenti 154,94.

Tali disposizioni si applicano alle cessioni di beni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo i nostri più cordiali saluti,

Bologna (BO), Rimini (RN), 12 febbraio 2024

Studio Moscatelli Commercialisti